



COMUNE DI NOGARA
Provincia di VERONA

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311 - Fax 044288333
e-mail: info@comune.nogara.vr.it
pec: comune.nogara.vr@halleypec.it



ORDINANZA Nr. 29 del 24-10-2022

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI. POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE ANNO TERMICO 2022-2023

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1 lettera a) e c) del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" che prevede all'art. 5 la facoltà dei Sindaci di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

Dato atto che il territorio del Comune di Nogara ricade nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. 74/2013 e che, conseguentemente, l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 27 del 29.09.2022 con la quale, a tutela della qualità dell'aria, sono stati disposti limiti sia per l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, sia per le temperature degli ambienti in funzione della loro classificazione;

Rilevato che le temperature registrate nel territorio comunale sono superiori alla media stagionale e dato atto che ARPAV prevede per i prossimi giorni una fase stabile con temperature esterne che consentono il naturale mantenimento di un microclima gradevole all'interno degli edifici, senza ausili;

Visti:

- il "Piano Nazionale per il contenimento dei consumi di gas" del 06.09.2022 che prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il riscaldamento mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano;
- Il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Ritenuto che una ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla finalità della normativa vigente, volta alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale;

Visti: la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del 06.09.2022, il DM 383 del 06.10.2022;

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 74/2013 e del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192;

DISPONE

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici posticipando l'accensione al **2 novembre 2022**, ferme restando le altre disposizioni in merito alla durata massima di attivazione giornaliera pari a 13 ore ed alla limitazione delle temperature secondo quanto stabilito con ordinanza n. 27 del 29.09.2022.

La presente disposizione non si applica a:

- a) ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
- b) strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
- c) asili nido, scuole dell'infanzia.

Si fa presente che, qualora le condizioni climatiche dovessero inaspettatamente e repentinamente peggiorare, si provvederà alla revoca e/o modifica delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

DISPONE

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

I preposti Uffici Comunali provvederanno alla pubblicazione della presente affinché divenga esecutiva.

IL SINDACO
Flavio Massimo Pasini

